

Oggetto: SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA E NON RISCOSE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO. AFFIDAMENTO ALLA “AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE”

Sull'argomento relaziona il Segretario Generale.

Al termine

LA GIUNTA

UDITO il relatore;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO l’articolo 18, comma 1, *lett. a)*, della legge n. 580/1993, come modificato dal D.lgs. 25 novembre 2016, il quale prevede, fra l’altro, che al finanziamento ordinario delle Camere di commercio si provvede mediante il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo 18;

VISTO il comma 7 del medesimo articolo 18 della legge n. 580/1993 il quale prevede che con uno o più regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina i presupposti per il pagamento del diritto annuale nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del diritto annuale;

VISTO il comma 8 del medesimo articolo 18 della legge n. 580/1993 il quale prevede che con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresì, disciplinate le modalità di applicazione delle sanzioni per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 11 del D.M. 11 maggio 2001, n.359 che prevede che “le Camere di commercio definiscono il diritto non versato e provvedono alla riscossione coattiva della somma complessivamente dovuta dal contribuente”;

VISTO l’articolo 8 del decreto 27 gennaio 2005, n. 54, “Regolamento relativo all’applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale” il quale dispone che “le sanzioni previste dal presente regolamento sono irrogate dalla Camera di commercio competente per territorio con irrogazione immediata mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione”;

VISTO l’articolo 1 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in Legge 1 dicembre 2016 n. 225, il quale prevede, a decorrere dal 1° luglio 2017, la soppressione di Equitalia e che, dalla stessa data, l’esercizio delle funzioni della riscossione nazionale di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005 sia svolto da un nuovo ente, denominato ‘Agenzia delle entrate – Riscossione’ che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle sciolte società del Gruppo Equitalia;

VISTO l'articolo 2, comma 2 del Decreto Legge n. 193/2016 citato, ai sensi del quale "le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale, le attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie ..";

CONSIDERATO che le Camere di commercio riscuotono il diritto annuale mediante il sistema di riscossione coattiva a norma di disposizioni ancora vigenti, quali l'art. 17, comma 1, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46; e, in particolare, il comma 3 dello stesso articolo 17 che prevede che "continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscalate con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto". La riscossione coattiva del diritto annuale tramite ruolo è inoltre prevista dalla disciplina di diretto riferimento del diritto annuale sopra richiamata;

CONSIDERATO che le Camere di Commercio riscuotevano il diritto annuale mediante ruolo già da prima dell'entrata in vigore del predetto D.lgs. n. 46 del 1999, ai sensi dell'articolo 34 del DL 22 dicembre 1981 n. 786 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51;

VISTA la Legge 24 novembre 1981 n. 689, recante "Modifiche al sistema penale", e in particolare l'art. 27, il quale stabilisce che l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, in caso di inadempimento, procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette;

VISTE le pertinenti norme contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito";

VISTA la nota del 24 maggio 2017 con la quale Equitalia Servizi di Riscossione SpA ha comunicato che, da dopo il 30 giugno 2017, in assenza della delibera di affidamento, non sarà possibile inviare le minute di ruolo ad Equitalia e a Riscossione Sicilia, con la conseguenza del blocco, dal 1° luglio 2017, della riscossione coattiva delle entrate attualmente riscalate tramite ruolo;

VISTA la nota del 7 giugno 2017 con la quale Unioncamere propone, al fine di mantenere una omogeneità di comportamento a livello di sistema camerale, alle Camere di Commercio di affidare al nuovo ente, Agenzia entrate – Riscossioni, i ruoli per i diritti annuali non regolarmente versati a partire dal 1 luglio 2017 nonché per le altre entrate attualmente riscalate mediante lo stesso sistema amministrativo;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla assunzione della delibera di incarico per la riscossione coattiva mediante ruolo esattoriale in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione;

DELIBERA

a) di affidare, a partire dal 1° luglio 2017, al nuovo ente "Agenzia delle entrate – Riscossione" e, per le unità produttive situate in Sicilia, a "Riscossione Sicilia S.p.a.", la riscossione coattiva tramite ruolo dei diritti annuali e delle relative sanzioni e interessi dovuti alle Camere di commercio a norma dell'articolo 18, della legge n. 580/1993;

b) di affidare, a partire dal 1° luglio 2017, al nuovo ente "Agenzia delle entrate – Riscossione" e, per le unità produttive situate in Sicilia, a "Riscossione Sicilia S.p.a.", la riscossione coattiva tramite ruolo delle somme dovute alle Camere di Commercio e all'Erario dello Stato in ragione della

commissione di violazioni amministrative quando l'interessato non abbia adempiuto nel termine di legge all'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/1981, oltre alle altre entrate, proprie o per conto dell'erario, finora riscosse tramite ruolo dalle Camere di commercio;

c) di stabilire quale termine di scadenza del presente affidamento, il 31 dicembre 2018.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell'art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).